



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 8 luglio 2009

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli; dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BARBIERI (Presidente della Soc. Ass. Sportiva Viveronese), MICHELE SINOPOLI (Presidente della Soc. USD Arborio), TIZIANO FINOTTI (Presidente della Soc. US Sangermanese), LUIGI ZUCCALA' (Presidente della Soc. ASD Greggio), VANNI FERRARIS (Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLE SOCIETA' ASS. SPORTIVA VIVERONESE, USD ARBORIO, US SANGERMANESE, ASD GREGGIO E US PRO VERCELLI CALCIO Srl (nota n. 4387/311pf07-08/GR/en del 6.2.2009).

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta con nota dell'11 ottobre 2007 segnalava alla Procura Federale che nel settembre 2007 si erano svolti due tornei non autorizzati dai competenti organi federali.

La Procura, all'esito delle indagini, accertava trattarsi del torneo denominato "Memorial Rondinella" e del torneo denominato "Memorial Criscuolo – Rosati – Fogazzi", entrambi effettivamente disputati e privi di autorizzazione.

Al primo, organizzato dalla società Greggio, aveva preso parte, oltre alla organizzatrice, il settore giovanile della società Pro Vercelli Calcio.

Al secondo, organizzato dalla società Sangermanese, avevano partecipato le società Arborio, Viveronese e Crova.

La finale di questo torneo era stata arbitrata dal Sig. Pier Nicola Bossi, arbitro fuori quota della sezione AIA di Vercelli.

La Procura Federale, in tale contesto, deferiva il Sig. Stefano Barbieri, presidente della società Viveronese; il Sig. Michele Sinopoli, presidente della società Arborio; il Sig. Tiziano Finotti, presidente della società Sangermanese, all'epoca dei fatti dirigente della società medesima; il Sig. Luigi Zuccalà, presidente della società Greggio; il Sig. Vanni Ferraris, dirigente della società Pro Vercelli Calcio Srl, contestando loro la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 30, Regolamento LND.

Deferiva altresì le società Viveronese, Arborio, Sangermanese e Greggio, contestando alle deferite la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, nonché la società Pro

Vercelli Calcio Srl, alla quale contestava la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS.

Rimetteva nel contempo gli atti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza in ordine al Sig. Pier Nicola Bossi.

All'udienza odierna è comparsa la Procura Federale, che, descritti i fatti e ribadite le incolpazioni, ha chiesto la inibizione di giorni 20 (venti) per ciascuna persona deferita e l'ammenda di € 150,00 per ogni società.

Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso in udienza.

L'art. 30, co. 1, Regolamento LND prevede che *“la disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza”*.

E' fatto non contestato che l'autorizzazione non è stata richiesta per i due tornei di che trattasi.

Poiché è stato accertato dallo stesso Organo inquirente il particolare scopo umanitario sotteso allo svolgimento dei tornei (in memoria di giovani calciatori deceduti, con devoluzione di parte dell'incasso alla madre di uno dei calciatori scomparsi), si ritiene equo applicare sanzioni di misura ridotta rispetto al chiesto.

P.Q.M.

commina a ciascuno dei Sigg.ri Stefano Barbieri, Michele Sinopoli, Tiziano Finotti, Luigi Zuccalà e Vanni Ferraris l'inibizione di giorni 15 (quindici); alle società Viveronese, Arborio, Sangermanese, Greggio e Pro Vercelli Calcio l'ammenda di Euro 100,00 (Euro cento/00) ciascuna.

(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Amministratore Unico della Soc. Polisportiva Val di Sangro Srl) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA VAL DI SANGRO Srl (nota n. 7542/875pf08-09/SS/en del 20.5.2009)

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Amerigo Pellegrini, quale Amministratore Unico della società, della violazione di cui all'art. 1 co. 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, co. 1 ed art. 35, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed articolo 38, co. 1 e 4 delle NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza sportiva per aver consentito al Sig. D'Alo Tarcisio di svolgere attività per la Polisportiva Val di Sangro Srl, seppur lo stesso fosse in constanza di tesseramento, quale tecnico, con altra consorella e quindi non avesse titolo per svolgerla.

Inoltre la Procura Federale deferiva:

- La società Polisportiva Val di Sangro Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico.

Le memorie difensive.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Amerigo Pellegrini e la Polisportiva Val di Sangro Srl, facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi.

Il dibattimento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti il Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl e per la Polisportiva Val di Sangro Srl, con la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione al Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl.
- Mille Euro di ammenda per la Polisportiva Val di Sangro Srl a titolo di responsabilità diretta.

I motivi della decisione.

La Commissione, in base ai fatti e alle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

- il deferimento trae origine dal fatto che il Signor D'Alo Tarcisio, allenatore dilettante di base, esercitava nella stagione sportiva 2008/2009 l'attività di tecnico per la Società Polisportiva Val di Sangro, partecipante del campionato professionistico Lega Pro-seconda divisione, "seppur in costanza di tesseramento", per la medesima stagione sportiva, con la società F.C. Santos Perano, partecipante al campionato di seconda categoria Girone D, Comitato Regionale Abruzzese. Dalle indagini svolte dalla Procura si ravvisa quindi un'evidente responsabilità dei soggetti deferiti. Nel caso de quo, la violazione di cui all'art. 1 co. 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, co. 1, ed art. 35 co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed articolo 38, co. 1 e 4 delle NOIF, è stata accertata oltre che dall'evidenza dei fatti, anche in sede di audizione personale del Signor D'Alo Tarcisio, il quale ha ammesso "sic et simpliciter" di aver svolto l'attività di allenatore anche per la società Polisportiva Val di Sangro, su richiesta dell' Amministratore Signor Amerigo Pellegrini, "consapevole del fatto che tale comportamento fosse contrario alle norme federali di settore".

- Per i motivi sopra esposti, e visto l'art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono direttamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta anche da parte della Polisportiva Val di Sangro Srl

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Polisportiva Val di Sangro Srl, un'ammenda pari ad Euro 1.000,00 (mille,00).

(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente della Soc. ASD ANSPI Marsciano CF per la stagione sportiva 2008/2009) E DELLA SOCIETA' ASD ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 7624/946pf08-09/AM/ma del 21.5.2009)

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., in relazione all'art. 94 ter, co. 2, NOIF, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza sportiva, per aver omesso di depositare gli accordi economici stipulati per la stagione in corso, con le calciatrici per essa tesserate

Inoltre la Procura Federale deferiva:

- La società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Le memorie difensive.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Giovanni Marchini e la società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi.

Il dibattimento.

All'odierna riunione è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. e la A.S.D. Anspi Marsciano C.F..

Con le seguenti sanzioni:

- Inibizione di mesi tre per il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. ;
- Ammenda di Euro mille, per la società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

I motivi della decisione.

La Commissione, in base ai fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

- Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti, ravvisa che nel caso de quo il Sig. Giovanni Marchini non ha provveduto a depositare per la stagione sportiva 2008-2009, gli accordi economici stipulati con le atlete maggiorenne tesserate per la A.S.D. Anspi Marsciano C.F. Dato che la norma dettata dall'art. 94 ter, co. 2, delle NOIF, stabilisce che "è fatto obbligo alle società partecipanti ai campionati Nazionali e della Lega Nazionale Dilettanti di depositare entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso i Comitati o le Divisioni di competenza, gli accordi sottoscritti dai calciatori/calciatrici per esse tesserati, nonché di dare contestuale comunicazione dell'avvenuto deposito al calciatore/calciatrice interessato/a", non può essere fatto altro ragionamento, come auspicato nelle memorie difensive, se non quello di ritenere tale condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, co. 1, del CG..
- Per i motivi sopra esposti, e visto l'art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta da parte della A.S.D. Anspi Marsciano C.F..

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della A.S.D. Anspi Marsciano C.F., mesi 3 (tre) di inibizione, ed alla A.S.D. Anspi Marsciano C.F. un'ammenda pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali; dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SOSTER (calciatore tesserato per la Soc. US Pro Vercelli), VANNI FERRARI (Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), VERO PAGANONI (Presidente legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' US PRO VERCELLI CALCIO Srl (nota n. 7323/860pf08-09/AM/ma del 13.5.2009)

Con atto del 13.5.2009, la Procura Federale ha deferito, innanzi a questa Commissione, il calciatore Soster Luca, il Sig. Paganoni Vero, il Sig. Ferraris Vanni, per la violazione dell'art. 1, co. 1, in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF, e la US Pro Vercelli Srl a titolo di

responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS per i fatti ascritti al proprio Presidente ed al suo dirigente.

La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale il Settore Giovanile e Scolastico ha avanzato dubbi in merito alla liceità della condotta posta in essere dal predetto Soster che, già tesserato per la US Pro Vercelli Srl, per la stagione 2007/2008, attraverso un opportuno cambio di residenza, sarebbe riuscito ad ottenere la permanenza del vincolo sportivo anche per quella successiva, eludendo il parere negativo al tesseramento in deroga, espresso in data 17.11.2008 dal SGS.

Alla riunione dell'8.7.2009, la Procura Federale ha richiesto infliggersi la squalifica per due giornate al calciatore Soster Luca, la inibizione per mesi due al Sig. Paganoni Vero, per mesi tre al Sig. Ferraris Vanni e l'ammenda di € 5.000,00 alla Società.

I deferiti, rimasti assenti, hanno fatto pervenire richiesta di definizione del procedimento attraverso patteggiamento e comunque memorie difensive con le quali, mentre il Sig. Paganoni ha invocato la propria buona fede, i Sigg.ri Ferraris e Soster, pur ammettendo l'addebito, hanno chiesto di contenere la sanzione nei limiti di cui all'art. 24, CGS.

In via preliminare, questa Commissione, anche su eccezione della Procura Federale e vista l'assenza dei deferiti, dichiara inammissibile la richiesta di patteggiamento sia per la carenza di valida procura speciale sia per la mancanza di accordo sulla quantificazione della pena.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Dall'esame della documentazione in atti e dal contenuto delle memorie difensive emerge che il calciatore e la Società hanno favorito l'elusione del provvedimento con il quale la Federazione si era espressa negativamente in merito alla deroga richiesta in favore del Soster, all'epoca dei fatti, infraquattordicenne.

Sebbene la normativa di che trattasi, in via del tutto astratta, consentiva al calciatore di tesserarsi per la US Pro Vercelli Srl, risiedendo in provincia confinante con quella in cui la stessa ha sede, è pur vero che il giovane, unitamente al solo padre, cambiando residenza in comune facente parte della provincia di appartenenza della Società, ha pacificamente posto in essere un comportamento contrario allo spirito dell'art. 1, CGS, in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF, per eludere il rigetto della richiesta di deroga, ancorché la stessa fosse ipoteticamente erronea. Osserva correttamente la Procura che gli interessati avrebbero potuto percorrere altre strade, del tutto legittime, per far valere le proprie ragioni.

Tra l'altro, tale cambio di residenza ha determinato, apparentemente, lo smembramento dell'unità familiare che invece la specifica disciplina delle NOIF mira a preservare, fermo restando il principio basilare che la Federazione non può lasciare impuniti comportamenti contrari ai principi di correttezza, lealtà e probità, ancorché gli autori possano ritenerli giustificati, in via del tutto astratta, per superare problemi di ordine burocratico.

Non rileva, infine, l'invocata buona fede da parte del Presidente, non potendosi ritenere che la condotta sia esente da colpe, tenuto conto, tra l'altro, che proprio lo stesso Sig. Paganoni ha sottoscritto una nota di chiarimenti indirizzata al SGS in merito ai fatti controversi.

È bene rilevare, a tal proposito, che la posizione apicale dallo stesso rivestita richiede un livello minimo di diligenza nello svolgimento di attività rilevante per l'ordinamento, tale, comunque, da impedirgli, nel caso di specie, di invocare l'ignoranza circa l'evolversi degli eventi e soprattutto l'estraneità anche al solo sospetto che il cambio di residenza potesse creare una situazione di contrasto con le norme delle quali, difatti, è stata contestata la violazione.

P.Q.M.

Infligge al calciatore Soster Luca la squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, al Sig. Ferraris Vanni l'inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Paganoni Vero, l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla US Pro Vercelli Srl l'ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).